





ORIGINALE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO/DIRETTORE**
Rampone Dissa Giulia

COMUNE DI S. MAURIZIO D'OPAGLIO

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (NORME GENERALI)
(Approvato con DCC n. 56 del 30.09.2004)



**CENTRO
STUDI
TRAFFICO S.A.S.**

Settembre 2004

**CENTRO
STUDI
TRAFFICO**

20123 MILANO Via C. Correnti, 21
Tel. 02.8376589 - Fax 02.89429091
cst@mi.flashnet.it

Pietro Gelmini
Pietro Gelmini

Dr. Ing. Arch. Msc. DIC
Tecnico Competente nel Campo
dell'Acustica Ambientale
ai sensi della Legge 447/95

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (NORME GENERALI)

A seguito dei sopralluoghi eseguiti sul territorio comunale finalizzati ad esaminare lo stato di fatto relativamente alla configurazione urbana e alle condizioni acustiche delle aree insediate e sulla base dei risultati acquisiti attraverso le varie fasi di predisposizione del Piano di Zonizzazione Acustica, si propongono le seguenti Norme di Attuazione.

- art. 1)** Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale di San Maurizio d'Opaglio è rappresentato in 6 cartografie:
- a) Le Tavole 1 e 2 (Figura 4) evidenziano (rispettivamente per tutto il territorio e per il Centro Abitato) la bozza preliminare della zonizzazione acustica realizzata sulla base delle destinazioni d'uso previste dal PRG e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione, nonché sulla base di sopralluoghi;
 - b) Le Tavole 3 e 4 (Figura 5) evidenziano (rispettivamente per tutto il territorio e per il Centro Abitato) la bozza precedente dopo il processo di omogeneizzazione della classificazione acustica realizzato secondo i criteri esposti nella Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6/8/2001, n.85-3802: "Linee guida per la classificazione acustica del territorio", al punto 2.5.
 - c) Le Tavole 5 e 6 (Figura 7) evidenziano (rispettivamente per tutto il territorio e per il Centro Abitato) la **proposta di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di San Maurizio d'Opaglio**, conseguita attraverso l'inserimento delle fasce cuscinetto, operato secondo i criteri esposti nella Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6/8/2001, n.85-3802: "Linee guida per la classificazione acustica del territorio", al punto 2.6. Sono ancora assenti le fasce di pertinenza acustica delle strade per la mancanza del relativo regolamento nazionale, previsto dall'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e richiamato espressamente dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 ("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore") all'art. 5.
- art. 2)** Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone presuppone l'attuazione di quanto previsto dal P.R.G e comunque non riguarda temporaneamente il rumore proveniente dal traffico stradale.
- art. 3)** Per le situazioni esistenti difformi da quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica il loro adeguamento avverrà tramite Piani di Risanamento con i tempi e le procedure previste dalla LR 52/2000 e dal DMA 285 del dicembre 2000.
- art. 4)** Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone è comunque assolutamente prescrittivo per tutti gli interventi di nuova edificazione e di nuovo impianto su tutto il territorio comunale.
- art. 5)** Le aree che dovessero evidenziare superamenti dei limiti massimi di immissione e di emissione o il superamento del criterio differenziale

dovranno essere oggetto di Piani e Programmi di risanamento, che dovranno perseguire, nei limiti del possibile ed eventualmente attraverso interventi progressivi e dilazionati negli anni, non solo i limiti di immissione previsti, ma più propriamente i "valori di qualità" fissati dal DPCM 14/11/97 .

art. 6) I piani e i programmi di risanamento dovranno prevedere progetti di bonifica quali:

- a) barriere fonoassorbenti
- b) barriere fonoisolanti
- c) terrapieni piantumati
- d) barriere vegetali
- e) interventi di insonorizzazione sulle strutture e/o sui macchinari delle industrie che hanno manifestato evidente intrusione acustica sul territorio
- f) realizzazione di nuove strade per ridurre i traffici
- g) interventi sul sistema di controllo e di regolamentazione del traffico in alcuni contesti particolari
- h) riduzione del rumore emesso dal parco veicolare circolante grazie ad un maggiore controllo delle emissioni e al suo miglioramento tecnologico,
- i) utilizzo di asfalto fonoassorbente
- j) tutti quegli specifici interventi che si renderanno necessari per la riduzione dei livelli sonori, secondo modalità e tempi che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuni.

art. 7) Per le sorgenti fisse si stabilisce che il livello di rumorosità globale, sia nel caso di sorgente singola che associata ad altre, si mantenga nei limiti di tollerabilità della zona di appartenenza ed inoltre sia tale che rientri anche nei limiti delle zone limitrofe eventualmente sottoposte all'azione delle stesse. I Piani di Risanamento Acustico delle imprese andranno redatti secondo le disposizioni previste dalla LR 52/2000 all'art. 14.

art. 8) Per quanto riguarda il rumore da traffico stradale l'adeguamento ai limiti di esposizione previsti dal DPR 142/04 avverrà in conformità alle disposizioni secondo le procedure previste dal DMA 285 del dicembre 2000;

art. 9) Per il rilascio di autorizzazione a realizzare aeroporti, infrastrutture stradali e ferroviarie, discoteche, circoli privati, pubblici esercizi e ad insediare nuove attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (ex art.8 commi 2 e 4 Legge 447/95) sarà necessario presentare agli Uffici competenti del Comune una **valutazione previsionale di impatto acustico** redatta da un professionista, che certifichi il rispetto dei limiti di emissione acustica previsti per l'area di insediamento e il rispetto dei limiti di immissione acustica e (per le sole sorgenti fisse) del criterio differenziale per le aree confinanti, con particolare riguardo per eventuali ricettori sensibili e residenze. La documentazione della valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere redatta conformemente alla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;

art. 10) Per le concessioni necessarie alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade, ferrovie, discoteche,

circoli privati e pubblici esercizi (ex art. 8 comma 3 Legge 447/95) sarà necessario presentare una **valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate all'intervento**, in conformità a quanto la Regione regolamenterà in base a quanto previsto all'art. 11 della LR 52/2000

- art. 11)** Per le autorizzazioni allo svolgimento di **attività temporanee** (una parte delle quali è già stata identificata nella Figura 6 e nella Scheda 1) il Comune deve adeguarsi alle disposizioni dell'art. 9 della LR 52 del 20 ottobre 2000 e a quelle esposte al punto 4 della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6/8/2001, n.85-3802: "Linee guida per la classificazione acustica del territorio".